



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Settore tecnico/Servizio LL.PP. - Manutenzione

ORDINANZA n. 80 del 27/10/2022

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento dei consumi energetici.

IL SINDACO

Premesso che il notevole aumento delle tariffe dei consumi di energia elettrica e gas, sta producendo un forte incremento dei costi a carico del bilancio comunale che, in assenza di idonee contromisure, rischia di influire negativamente su relativi equilibri;

Considerato che le previsioni sull'andamento del mercato energetico dimostrano come esso subirà ulteriori condizionamenti negativi collegati all'evoluzione delle dinamiche internazionali;

Considerato che il Comune ha tra le sue priorità la programmazione e la realizzazione di nuovi interventi di efficientamento energetico degli impianti e degli edifici comunali, ma che tali interventi produrranno il loro effetto solo a medio/lungo termine;

Visti e richiamati:

- il DPR 74/2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*.
- il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 *“Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.”*, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 9 agosto 2022;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e il successivo Regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1 e ss.mm.ii., nel quale in materia di esercizio degli impianti termici si riprende quanto indicato dal DPR 74/2013 consentendo, per la zona climatica E, i limiti esercizio di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, e le seguenti limitazioni di temperatura:

- Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili;
 - b 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi

limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustificano temperature di detti valori.

Preso atto che il Comune di Portomaggiore, con 2316 gr/g rientra nella fascia climatica E con i limiti di esercizio riportati nelle sopraccitate norme;

Visto il Piano Nazionale di Contenimento dei consumi di gas naturale, pubblicato in data 06/09/2022 dal Ministero della Transizione Ecologica, con particolare riferimento all'art. 3.2 "Misura amministrativa di contenimento del riscaldamento", che prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante la fissazione di limiti di temperatura negli ambienti e contenimento delle ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano;

Precisato che il richiamato art. 3.2 del Piano Nazionale di Contenimento Energetico prevede che *la riduzione dei consumi, promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento, sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell'orario di accensione invernale attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, visto il combinato disposto del "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" (Allegato 2 al decreto ministeriale 18 Dicembre 2019), che già prevede che possano essere adottate, in caso di emergenza, misure di riduzione dei consumi gas per il riscaldamento invernale, e dell'art.2 "Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale" del decreto-legge n.16/2022, che consente, ai fini della sicurezza nazionale, di adottare anche in via preventiva ogni misura prevista dal piano di emergenza gas."*

Vista la nota dell'ANCI Emilia Romagna ricevuta in data 8 settembre 2022 prot. n. 137, "Comuni e caro energia: ultime disposizioni nazionali e ricognizione normativa su illuminazione pubblica.", con la quale, fra l'altro, si forniscono indicazioni agli enti locali in merito ad alcune azioni da intraprendere in materia di pubblica illuminazione da attuarsi in funzione dello stato tecnologico degli impianti o delle sezioni degli stessi;

Richiamato il Piano Nazionale di Contenimento Energetico;

Richiamato il Decreto applicativo del Ministro della Transizione Ecologica n.383 del 06/10/2022;

Viste le Linee Guida di ENEA in tema di risparmio energetico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il contenimento dei consumi energetici negli edifici comunali delle scuole e degli impianti di pubblica illuminazione, con effetto immediato;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1 Per la stagione invernale 2022-2023 l'esercizio degli impianti termici:

- negli **asili nido e scuole materne** è consentito **dal 28 ottobre 2022 al 7 aprile 2023**;
- per le **scuole primarie e secondarie**, il periodo di accensione è consentito **dal 28 ottobre 2022 al 7 aprile 2023**;
- per gli immobili comunali, eccezion fatta per gli edifici scolastici, il periodo di accensione è consentito **dal 02 novembre 2022 al 7 aprile 2023**.

- 2 Per la stagione invernale 2022-2023 di anticipare di minuti 30 lo spegnimento giornaliero degli impianti termici degli immobili comunali, ad eccezione degli edifici scolastici, rispetto alla programmazione giornaliera della stagione precedente;
- 3 Per la stagione invernale 2022-2023 di impostare il limite massimo di temperatura nelle palestre ad uso comunale a 17°C;
- 4 Di ridurre, dalla data di esecutività della presente ordinanza, il tempo di accensione degli impianti di **illuminazione pubblica** come di seguito dettagliato:
 - accensione posticipata di minuti 20 rispetto al crepuscolo;
 - spegnimento anticipato di minuti 30 rispetto all'alba.

DA' ATTO

Che come sancito al comma 7 art.1 del Decreto applicativo del Ministro della Transizione Ecologica n.383 del 06/10/2022, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, **i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.**

DISPONE

- 1 Che nelle scuole e in tutti gli immobili comunali debbano essere osservate rigorosamente ed in modo permanente le seguenti misure:
 - divieto di utilizzo di apparecchiature di riscaldamento mobili e/o portatili;
 - durante i periodi di presenza, l'areazione degli uffici e/o delle aule dovrà avvenire aprendo le finestre per massimo 2 minuti ogni ora, evitando di lasciarle aperte per periodi sensibilmente più lunghi, e limitando al minimo i ricambi d'aria anche in altre occasioni come le pulizie;
 - durante il periodo estivo dovrà essere limitato l'utilizzo dei condizionatori d'aria, riservandolo alle giornate ed alle ore più calde, verificando lo spegnimento degli apparecchi quando si lasciano i locali;
 - lasciando i suddetti locali dovrà essere sempre verificata, ai fini del contenimento dei consumi, la chiusura di porte e finestre e lo spegnimento degli impianti di climatizzazione, salvo particolari e comprovate esigenze;
 - lasciando i suddetti locali, ai fini del contenimento dei consumi, le luci e tutte le attrezzature elettriche dovranno essere spente, salvo particolari e comprovate esigenze.
- 2 Che le luminarie decorative per le festività natalizie saranno accese dalle ore 17.00 e saranno spente alle ore 00.00.

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio del Comune di Portomaggiore e sul sito internet istituzionale;
- venga trasmessa agli istituti scolastici, al gestore degli impianti di pubblica illuminazione, al gestore degli impianti termici ed ai Dirigenti comunali per quanto di rispettiva competenza;

AVVISA

Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita, qualora ne ricorrano i presupposti, con le sanzioni previste dalla legge.

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

f.to in digitale
IL SINDACO
Dario Bernardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)